



COMUNE DI MANERBA DEL GARDA

PROVINCIA DI BRESCIA

C. A. P. 25080

ORD. Nr. 40

N. DI PROT.

RISPOSTA A NOTA N.

LI. 26.5.86

DEL

OGGETTO: Divieto di campeggio libero sul territorio Comunale al di fuori delle aree attrezzate, senza la preventiva autorizzazione.

IL SINDACO

Considerato che nella stagione estiva si verifica con frequenza il fenomeno del campeggio libero;

Che la predetta circostanza può essere di pregiudizio alla sicurezza pubblica per motivi d'igiene, di incendi e di deturpamento del territorio per l'abbandono incontrollato delle immondizie;

Che nel territorio Comunale esistono nr. 14 campeggi regolarmente autorizzati con una capacità ricettiva di 6.500 persone sufficiente a garantire ogni esigenza di soggiorno per i campeggiatori;

Considerato che il presente provvedimento non costituisce un divieto ma una diversa modalità del soggiorno;

Visto l'articolo 152 del T.U.L.C.P. 1915;

ORDINA

Il divieto del campeggio libero sul territorio Comunale, al di fuori delle aree autorizzate, senza la prescritta autorizzazione preventiva da parte dell'Autorità Comunale.

I contravventori verranno puniti con una sanzione fino a £ 200.000.-



IL SINDACO
(Avanzi Dr. Alessandro)

ORDINANZA DIVIETO DI
CAMPEGGIO